

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 settembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia per tener conto dell'adesione di Malta

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/650/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione del 2003 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57,

considerando quanto segue:

- (1) Per alcuni atti adottati dall'Unione europea, che rimangono validi dopo il 1° maggio 2004 e richiedono un adattamento a motivo dell'adesione, i necessari adattamenti non sono stati previsti nell'atto di adesione, in particolare nell'allegato II.
- (2) Fra questi atti vi è il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia ⁽²⁾, il quale stabilisce le condizioni applicabili in particolare ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti.
- (3) Malta che in precedenza applicava un sistema di quarantena semestrale per le importazioni delle specie interessate, ha abbandonato tale regime al fine di recepire e applicare il regolamento (CE) n. 998/2003 dal 3 luglio 2004.
- (4) Durante i negoziati per l'allargamento è stato accettato che Malta, essendo un'isola con una situazione sanitaria, per quanto riguarda l'indennità dalla rabbia, simile a quella di Irlanda, Regno Unito e Svezia, dovesse essere trattata alla stregua dei suddetti tre Stati membri.
- (5) Il regolamento (CE) n. 998/2003, che divide gli Stati membri in due categorie in funzione delle misure di lotta contro la rabbia tradizionalmente applicate, concede a Svezia, Irlanda e Regno Unito un periodo transitorio di cinque anni per quanto riguarda i controlli applicabili a cani, gatti e furetti che vengono introdotti nel loro territorio.

(6) È pertanto opportuno aggiungere Malta all'elenco degli Stati membri a cui è stato concesso un periodo transitorio a norma del regolamento (CE) n. 998/2003.

(7) Il regolamento (CE) n. 998/2003 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 998/2003, è modificato come segue:

1) All'articolo 6, paragrafo 1:

— primo comma, prima frase, i termini «di Malta,» sono inseriti dopo il termine «Irlanda»,

— terzo comma, i termini «i suddetti tre Stati membri» sono sostituiti dai termini «i suddetti quattro Stati membri».

2) Nell'allegato II, «Elenco dei paesi e territori», parte A, il termine «Malta» è inserito dopo il termine «Irlanda».

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 2004.

*Per il Consiglio**Il presidente*

B. R. BOT

⁽¹⁾ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 7).